

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2016, n. 29

Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla l.r. 60/1996.

(GU n.44 del 29-10-2016)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana n. 18 del 6 maggio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:
(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) e, in particolare, gli articoli 9 e 16;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 86 (Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 «Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549» in attuazione della l.r. 22/2015) e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 6, comma 2;

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 2, comma 2, della l.r. 86/2015 ha inserito la lettera b-bis) nel comma 1 dell'articolo 9, della l.r. 60/1996 al fine di assoggettare all'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi anche la «gestione di rifiuti priva della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione»;

2. Parallelamente l'articolo 6, comma 2, della l.r. 86/2015 ha modificato l'articolo 16 della l.r. 60/1996 introducendo, tra le fattispecie soggette a sanzione, anche la gestione non autorizzata dei rifiuti;

3. Gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri hanno formulato rilievi di incostituzionalità degli articoli della l.r. 86/2015 sopra citati, assumendo che il legislatore regionale, invadendo la competenza legislativa statale, abbia introdotto una fattispecie del tutto nuova e diversa rispetto a quelle previste dalla legge 549/1995, istitutiva del tributo;

4. Le argomentazioni degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri appaiono difficilmente contestabili in un eventuale successivo ricorso alla Corte Costituzionale per illegittimità delle due norme sopra richiamate, atteso che la fattispecie della gestione non autorizzata, pur essendo stata introdotta dalla l.r. 86/2015 a chiarimento dei casi già previsti dalla normativa statale, di fatto,

estende l'ambito di applicazione del tributo anche a casi non previsti dalla medesima normativa statale, le cui norme costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

5. E' necessario, pertanto, procedere alla modifica della l.r. 60/1996 al fine di eliminare dalle fattispecie soggette all'applicazione del tributo e della connessa sanzione amministrativa la «gestione di rifiuti priva della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione»;

6. E' infine opportuno disporre l'entrata in vigore della presente legge dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, in considerazione dell'urgenza di rendere conforme la normativa regionale alla legge 549/1995;

Approva la presente legge:

Art. 1

Applicazione del tributo. Modifiche
all'articolo 9 della l.r. 60/1996

1. La lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), e' abrogata.

Art. 2

Sanzioni. Modifiche all'articolo 16
della l.r. 60/1996

1. Al comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 60/1996 le parole: «e per la gestione non autorizzata» sono soppresse.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 aprile 2016

ROSSI

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 aprile 2016.

(Omissis).